COMUNE di MONTELLA

Provincia di Avellino

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

n. 2/2019

di cui al D.P.R. 07.09.2010, n. 160, all' art. 8 della L.R. 09.01.2014, n. 1, al DPR 13.03.2013, n. 59 e al vigente "Regolamento Comunale Organizzazione e Funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive" approvato con Deliberazione di G.C. n. 61 del 04.05.2017, nonché al Decreto del Sindaco n. 12 dell'11.10.2018, inerente la disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. - Istanza della ditta "Plastimontella Srl" di "Messa in Riserva e recupero di materie plastiche" con insediamento produttivo sito in Montella, alla C/da Baruso n. 58, Fg. 26 p.lla 965, prat. 8.1. Adozione Modifica Sostanziale dell'A.U.A. prot. n. 33939 del 15.05.2014 e del relativo Provvedimento Conclusivo del Comune di Montella n. 5 del 13.07.2016;

IL RESPONSABILE

PREMESSO che in data 13.07.2016 la Responsabile Suap, Dott.ssa Giuliana Delli Gatti, emetteva il Provvedimento Conclusivo n. 4, intestato alla ditta "Plastimontella Srl" nella persona del suo Legale Rappresentante, signor Mario Merola, nato a Montella il 10.05.1954, in qualità di Legale Rappresentante della società "Plastimontella Srl", P. IVA: 00295120646 il cui impianto produttivo è sito in questo Comune, alla C/da Baruso fg. 26, p.lla 965 - Area P.I.P ai fini dell'espletamento dell'attività di "Recupero e Riciclaggio di Materie Plastiche";

PREMESSO che con pec del 13.05.2019 il SUAP del Comune di Montella inoltrava istanza di AUA di "*Messa in riserva e recupero di materie plastiche*" pervenuta nella stessa data dalla ditta "Plastimontella Srl", finalizzata al proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, alla modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. art. 269 del D. Lgs. n.152/06, al proseguimento della comunicazione relativa all'impatto acustico e alla modifica sostanziale della comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/06;

PREMESSO che lo stesso Suap, oltre a trasmettere le varie richieste d'integrazioni all'istanza, oggetto della presente, susseguitesi nel tempo, alla Provincia di Avellino e ad altri Enti coinvolti nel procedimento, in data 22.07.2019, trasmetteva la

"Comunicazione di Avvio del Procedimento" a cui facevano seguito ulteriori integrazioni con definitivo invio alla Provincia, effettuato con pec del 07.08.2019;

PREMESSO che in data 07.10.2019 il competente Suap acquisiva il Verbale della Conferenza dei Servizi, prot. n. 29622 del 07.10.2019, tenutasi presso la sede della Provincia di Avellino il 03.10.2019 con il quale si dava atto che " ... *l'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti ... nonché delle prescrizioni...*" previste, a seguito del quale "*Il Presidente prende atto dei pareri acquisiti in corso d'istruttoria e di quelli espressi in sede di conferenza e dichiara chiusi i lavori*";

VISTA la Determinazione della Provincia di Avellino - Servizio Tutela, valorizzazione e disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 2021 del 10.10.2019 ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 (pubblicato sulla g.u. n° 124 del 29/05/2013): disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.). Istanza della ditta "Plastimontella Srl" (Messa in riserva e recupero di materie plastiche) con insediamento produttivo sito in Montella (AV) alla C/da Baruso n. 58, fg. 26 p.lla 965. Prat. 8.1. Adozione modifica Sostanziale dell'A.U.A. prot. n. 33939 del 15.05.2014 e del relativo Provvedimento conclusivo del comune di Montella n. 5 del 13.07.2016*" che in data 17.10.2019 dal "Resp. Suap" veniva assegnata alla "Resp. Servizio Suap" Dott.ssa Giuliana Delli Gatti per il procedimento di competenza;

PRESO ATTO, quindi, che dalla citata Determinazione della Provincia di Avellino si evidenzia che "*... l'istanza della ditta Plastimontella srl ... è risultata corredata della documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria ... sono stati acquisiti i seguenti pareri, di cui si prende atto per l'adozione dell'AUA di cui all'oggetto richiesta dalla ditta Plastimontella srl ... parere di competenza alle emissioni in atmosfera ... rilasciato dalla Regione Campania in sede di Conferenza dei servizi, seduta del 03.10.2109 ... parere unico n. 12688 del 02.10.2019 di conformità edilizio - urbanistica e di conformità alla valutazione di impatto acustico rilasciato dal Comune di Montella ... l'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni ...*" previste e nella Determinazione riportate e "*... che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo*";

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'emissione del Provvedimento Conclusivo di "Autorizzazione Unica Ambientale" per l'esercizio dell'attività di "Messa in riserva e recupero di materie plastiche" a seguito dell'adozione da parte della Provincia di Avellino dell' AUA n. 1826 del 11.10.2017 a favore della ditta

"Plastimontella Srl" P.IVA 00295120646 con stabilimento sito in Montella (AV) alla C/da Baruso n. 58, fg. 26 p.lla 965, di cui alla Determinazione n. 2021 del 10.10.2019;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) che definisce Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. - "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del medesimo decreto*";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;
VISTO il D.P.R. 13.03.2013, 59;
VISTA le L.R. 09.01.2014, n. 1;
VISTO il vigente "Regolamento Comunale Organizzazione e Funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive"
VISTI gli atti di Ufficio;

DICHIARA CONCLUSO IL PROCEDIMENTO

inerente la ditta "Plastimontella Srl" con sede in Montella alla C/da Baruso - Area P.I.P. - fg. 26, p.lla 965, intestataria dell'Autorizzazione Unica Ambientale di "Adozione modifica sostanziale dell'A.U.A. prot. n. 33939 del 15.05.2014 e del relativo Provvedimento Conclusivo del comune di Montella n. 5 del 13.07.2016" emesso dall'allora "Resp. Suap", Dott.ssa Giuliana Delli Gatti, a cui la stessa ditta faceva seguire l'istanza inoltrata in data 13.10.2019 al Comune di Montella, a nome del suo Legale Rappresentante, signor Mario Merola, sopra generalizzato, ad oggetto: "*Messa in riserva e recupero di materie plastiche*" finalizzata al proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, alla modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. art. 269 del D. Lgs. n.152/06, al proseguimento della comunicazione relativa all'impatto acustico e alla modifica sostanziale della comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/06. In applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 160/2010, dall' art. 8 della L.R. n.1/2014 e per le funzioni che le venivano attribuite con Decreto del Sindaco n. 12 dell'11.10.2018, oltre che in osservanza del vigente "Regolamento Comunale Organizzazione e Funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive" approvato con Deliberazione di G.C. n.61 del 04.05.2017, per quanto fin qui esposto e per quanto adottato dal Settore "Servizio Tutela Ambientale" della Provincia di Avellino in merito all' A.U.A. con Determinazione n. 2021 del 10.10.2019 che si allega al presente Provvedimento Conclusivo, rilascia

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

alla ditta "Plastimontella Srl" P. IVA: 00295120646 nella persona del suo Legale Rappresentante, signor Mario Merola, innanzi generalizzato, ai fini dell'espletamento dell'attività di "Messa in riserva e recupero di materie plastiche" presso

l'insediamento produttivo sito alla C/da Baruso - Area P.I.P. - del Comune di Montella, fg. 26, p.lla 965.

Il presente Provvedimento Conclusivo e la documentazione afferente all' A.U.A. emessa dal "Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della Provincia di Avellino con Determinazione n. 2021 del 10.10.2019 in uno con i suoi allegati, viene inviato dalla Postazione Unica SUAP del Comune di Montella, alla ditta "Plastimontella Srl" nella persona del suo Legale Rappresentante, signor Mario Merola, sopra generalizzato, all'indirizzo: plastimontella@pec.it, la cui ricezione - acquisizione, ha valore di **NOTIFICA**.

Lo stesso Provvedimento, è trasmesso sempre con modalità telematiche:

- al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale" della Provincia di Avellino;
- all' ATO Calore Irpino;
- all' ASL Avellino;
- alla Giunta Regionale della Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- all' ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;

L' atto, inoltre, è trasmesso per quanto di competenza, all'Arch. Bruno Di Nardo, Responsabile dell'U.T.C. e al Responsabile del Servizio n. 2 dell'U.T.C. del Comune di Montella, Dott. Ing. Arnaldo Chiaradonna che provvederà a dare seguito a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarichi in pubblica fognatura da parte di aziende intestatarie dell'A.U.A.

Infine, il presente Provvedimento Conclusivo, è trasmesso al Segretario Comunale e al Sindaco, oltre che essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montella.

Montella, 18.10.2019

RESPONSABILE DEL SETTORE IV - SUAP
Cap. Gerardo Iannella -

Provincia di Avellino

Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Determinazione N. 2021 del 10/10/2019

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DELLA DITTA PLASTIMONTELLA SRL (MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI MATERIE PLASTICHE) CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN MONTELLA (AV) ALLA C.DA BARUSO 58, FG. 26 P.LLA 965. PRAT. 8.1. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA PROT. N. 33939 DEL 15/05/2014 E DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL COMUNE DI MONTELLA N. 5 DEL 13/07/2016

IL FUNZIONARIO P.O. con delega di funzione dirigenziale

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Vista la delibera di Giunta Regione Campania n° 168 del 26/04/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n° 29 del 09/05/2016, che ha approvato, tra l'altro, la "guida operativa per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013";

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Visto il comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 per il quale *qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.*

Premesso che:

- con nota prot. n° 33939 del 15/05/2014 veniva adotatta l'autorizzazione unica a favore della ditta Plastimontella srl con provvedimento conclusivo del Comune di Montella n. 5 del 13/07/2016, finalizzata all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, all'autorizzazione per emissioni in atmosfera ex art. 269, alla valutazione di impatto acustico (L. 447/95) e all' autorizzazione delle attività di recupero rifiuti in regime semplificato (art.216 del D.Lgs 152/2006) e iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto per l'insediamento produttivo (*messa in riserva e recupero di materie plastiche*) sito in Montella (AV) alla C.da Baruso 58 – fg. 26, p.lle 965 (***Allegato 1***);
- con decreto dirigenziale n. 33 del 15/03/2019 (***Allegato 2***) la Regione Campania comunicava la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto "Modifiche all'impianto di messa a riserva (R13 e R3) di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Montella" – Proponente Plastimontella –CUP 8359

Dato atto che

- con PEC del 13/05/2019, acquisite al protocollo di questo Ente con i n° 15215 e 15216 del 14/05/2019, il SUAP del Comune di Montella inoltrava istanza di AUA prodotta dalla ditta Plastimontella srl (*Messa in riserva e recupero di materie plastiche*), finalizzata al proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, alla modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, al proseguimento della comunicazione relativa all'impatto acustico e alla modifica sostanziale della comunicazione relativa alle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti di cui agli art. 215 e

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

216 del D. Lgs. n. 152/06, cui è stato assegnato il n° **2019/8.1/AUA_MS** dell'archivio AUA di questa Provincia;

- con nota prot. n. 16215 del 12/05/2019 questo Ente rappresentava quanto segue:
  - *Manca una relazione tecnica delle attività realizzate in impianto, con la specificazione dei quantitativi dei rifiuti di cui alla modifica sostanziale richiesta;*
  - *Manca una relazione sul ciclo delle emissioni in atmosfera di cui alla modifica sostanziale richiesta;*
  - *Manca una relazione sul ciclo delle acque e sulle modalità di allontanamento e smaltimento delle acque di pioggia;*
  - *Mancano le schede "A", "C", "E"; "G" da allegare all'modello di Istanza di AUA;*
  - *Manca la comunicazione di avvio del procedimento da parte del SUAP del Comune di Montella.*
- Con PEC del 30/05/2019, acquisite al prot. di questo Ente in pari data ai n. 17036, 17040, 17042 il SUAP del Comune di Montella trasmetteva alcune integrazioni all'istanza;
- con nota prot. n. 18308 del 11/06/2019 questo Ente rappresentava quanto segue:
  - *L'istanza di AUA deve essere inoltre integrata con la compilazione del punto A.7 della scheda A allegata alla domanda (per quanto concerne l'impianto di depurazione);*
  - *L'istanza di AUA deve essere inoltre integrata con la compilazione delle schede G1.1 G1.2 e G1.3(che non risultano allegate al modello di domanda);*
  - *Deve essere definita una tabella riepilogativa, da inserire nella relazione tecnica, che indichi per ogni tipologia di rifiuto il quantitativo massimo annuo da trattare con le relative operazioni di recupero.*

È necessario, inoltre, che sia prodotta anche la seguente documentazione di possesso di requisiti amministrativi:

- *Certificazione prevenzione incendi(CPI) rilasciata dai VV.FF., ovvero dichiarazione che l'attività nel suo complesso per superficie dei locali, tipologia delle lavorazioni, degli impianti e dei quantitativi dei materiali/rifiuti gestiti rientri o meno, tra quelle elencate all'Allegato I al D.P.R. 151 del 01/08/2011;*
- *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione autenticità documenti allegati all'istanza;*
- *Dichiarazione sostitutiva di accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto.*

Si resta in attesa della comunicazione di avvio del procedimento che il SUAP del Comune di Montella deve redigere in conformità al modello di cui alla ***Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016.***

- Con PEC del 12/07/2019, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 21884, il SUAP del Comune di Montella trasmetteva integrazioni all'istanza;
- con nota prot. n. 22306 del 17/07/2019 questo Ente rappresentava quanto segue:
  - *L'istanza di AUA deve essere integrata con la compilazione delle schede G1.1 G1.2 e G1.3 (che non risultano allegate al modello di domanda);*

È necessario, inoltre, che sia prodotta anche la seguente documentazione di possesso di requisiti amministrativi:

- *Certificazione prevenzione incendi(CPI) rilasciata dai VV.FF., ovvero dichiarazione che l'attività nel suo complesso per superficie dei locali, tipologia delle lavorazioni, degli impianti e dei quantitativi dei materiali/rifiuti gestiti rientri o meno, tra quelle elencate all'Allegato I al D.P.R. 151 del 01/08/2011;*
- *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione autenticità documenti allegati all'istanza corredata, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di documento di identità del dichiarante;*
- *Dichiarazione sostitutiva di accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di documento di identità del dichiarante.*

Si resta ancora in attesa della comunicazione di avvio del procedimento che il SUAP del Comune di Montella deve redigere in conformità al modello di cui alla ***Delibera della Giunta Regionale n. 168***

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

del 26.04.2016.

Si apprende dalla relazione tecnica aggiornata, infine, che la ditta intende effettuare:

- *Sostituzione di due macchine per il lavaggio e una macchina per la strizzatura dei rifiuti plastici sottoposti a recupero di materia;*
- *Sostituzione del sistema di filtraggio per il trattamento del materiale fuso nell'estrusore;*
- *Sostituzione del mulino per sminuzzare i rifiuti plastici;*
- *Sostituzione di un estrusore monovite;*

Sarebbe pertanto opportuno trasmettere le schede tecniche dei nuovi macchinari che saranno oggetto della modifica sostanziale richiesta.

- Con PEC del 22/07/2019, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 22769, il SUAP del Comune di Montella trasmetteva integrazioni all'istanza e comunicazione di avvio del procedimento;
- con nota prot. n. 23197 del 25/07/2019 questo Ente rappresentava di restare in attesa:

- *delle schede G1.1 G1.2 e G1.3, allegati al modello unico regionale di istanza di AUA e pertanto da compilare a prescindere da quanto dichiarato in relazione tecnica;*
- *della Dichiarazione di autenticità documenti allegati all'istanza corredata, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di documento di identità del dichiarante;*
- *della Dichiarazione sostitutiva di accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di documento di identità del dichiarante.*

- Con PEC del 07/08/2019, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 24270, il SUAP del Comune di Montella trasmetteva le ultime integrazioni richieste;
- con nota n° 24450 del 09/08/2019 la Provincia di Avellino convocava per il giorno 03/10/2019 la conferenza dei servizi per l'esame dell'istanza di AUA della ditta Plastimontella srl;
- con PEC del 02/10/2019, acquisita in pari data al n. 28902, il SUAP del Comune di Montella trasmetteva unico parere n. 12688 del 02/10/2019 di conformità urbanistico – edilizia e di conformità alla valutazione di impatto acustico (***Allegato 3***);
- con verbale di conferenza dei servizi del 03/10/2019 (***Allegato 3***), trasmesso con nota n° 29622 del 07/10/2019 si dava atto che:
  - *che l'E.I.C. con nota n. 12673 del 01/07/2019 ha preso atto del proseguimento senza modifica per quanto concerne l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura;*
  - *che il Comune di Montella ha espesso il parere favorevole di conformità edilizio-urbanistico e sulla valutazione d'impatto acustico con nota n. 12688 del 02/10/2019;*
  - *che il tecnico Giuseppe Mazza, per conto della ditta, espone l'istanza di modifica sostanziale di AUA, per auumento della capacità produttiva, legato all'ottenimento del decreto di non assoggettabilità a VIA rilasciato in data 15/03/2019 al n. 33.*

Il dott. Maurizio Gaudiosi, in qualità di rappresentante della Regione Campania, soggetto competente in materia di emissioni in atmosfera, chiede alla ditta che venga fornita una stima quantitativa delle emissioni prodotte per il punto E1, uma planimetria con indicazione dei punti di emissione e delle relative canalizzazioni. Chiede altresì di inserire nel quadro riepilogativo delle emissioni i metodi di campionamento e analisi , come previsto nella modifica dell'art. 271, cc 17 e 18 del medesimo decreto.

Il tecnico della ditta, Giuseppe Mazza, consegna la planimetria con individuati i pundi di emissione e il quadro riepilogativo delle emissioni convogliate, già trasmesso unitamente all'istanza. In merito ai metodi di analisi da utilizzarsi per la verifica delle emissioni dichiara che sono e saranno utilizzati quelli di cui alla D.G.R.C. n. 243/2015 ovvero, per le SOV UNI-EN 13649:2002; per le polveri UNI 13284:2005; per gli NOX (ossidi di azoto) ISTISAN 98/02 oppure UNI-EN ISO 14792:2017.

Il dott. Maurizio Gaudiosi, alla luce delle integrazioni e chiarienti forniti della ditta, esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera.

La dott. Manzi Daniela, in qualità di responsabile del procedimento della Provincia di Avellino, visti il quadro riepilogativo dei rifiuti ed il lay-out degli stessi, che si allegano al presente verbale, esprime

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

parere favorevole alle operazioni di recupero in regime semplificato.
Il Presidente prende atto dei pareri acquisiti in corso d'istruttoria e di quelli espressi in sede di conferenza e dichiara chiusi i lavori.

Considerato che:

- l'istanza della ditta **Plastimontella srl** è risultata corredata, oltre a quanto già citato e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
  - istanza di AUA su modello unico e relative schede;
  - relazione illustrativa a firma del tecnico referente AUA dott. Giuseppe Mazza con la descrizione del ciclo produttivo, dei macchinari, delle emissioni in atmosfera, del ciclo delle acque, del ciclo dei rifiuti e con planimetrie esplicative (lay – out produttivo con schema emissioni in atmosfera, lay – out rifiuti);
  - relazione di impatto acustico a firma del tecnico referente AUA dott. Giuseppe Mazza;
  - Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 33 del 15/03/2019 di non assoggettabilità della richiesta di modifica sostanziale alla VIA;
  - Schede tecniche macchinari;
  - Dichiarazioni tecnico amministrative nonché circa la prevenzione incendi del legale rappresentante della ditta;

- sono stati acquisiti i seguenti pareri, di cui si prende atto per l'adozione dell'AUA di cui all'oggetto richiesta dalla ditta Plastimontella srl :
  - parere di competenza alle emissioni in atmosfera (vedi ***Allegato 3***) rilasciato dalla Regione Campania in sede di Conferenza dei servizi, seduta del 03/10/2109;
  - parere unico n. 12688 del 02/10/2019 di conformità edilizio – urbanistica e di conformità alla valutazione di impatto acustico rilasciato dal Comune di Montella (vedi ***Allegato 3***);

l'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

A) **di adottare l'AUA n. 1826 del 11/10/2017 a favore della ditta Plastimontella srl, P.IVA 00295120646, relativa all'insediamento produttivo (*Messa in riserva e recupero di materie plastiche*) sito in Montella (AV) alla C.da Baruso 58, fg. 26 p.lla 965.**

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

1) **con riferimento alla normativa in materia di scarichi in pubblica fognatura** si prende atto dell'invarianza delle condizioni di cui alla adozione AUA n. 33939 del 15/05/2014 con il quale si autorizzava la ditta PLASTIMONTELLA srl a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue prodotte dall'attività di "recupero e riciclaggio di materie plastiche", per un volume annuo complessivo di 20.700 m^3 (di cui m^3 16.000 di acque industriali, m^3 4000 di acque provenienti dai piazzali e m^3 700 di acque dei servizi igienici) secondo i parametri di legge vigenti e secondo le indicazioni del parere ATO Calore Irpino n° 2291 del 17/04/2014 che forma parte integrante del presente provvedimento (***allegato 1***);

Si prescrive e si ricorda che:

- l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari della Provincia, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonchè nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- Il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'AATO "Calore Irpino" da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che all'Autorità d'Ambito;
- E' fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., oggetto di approfondimento da parte di questa Provincia.

1) con riferimento alla normativa in materia di emissioni in atmosfera:

visto il parere espresso dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino espresso in seduta di conferenza dei servizi del 03/10/2019 (***Allegato 3***);

<u>si rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152</u>, per le emissioni derivanti dall'attività di "*Messa in riserva e recupero di materie plastiche*" da esercitarsi nello stabilimento sito **in Montella (AV) alla C.da Baruso 58, fg. 26 p.lla 965**, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (***Allegato 3***);

- di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
  b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
  c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
  e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi camini E2, E3, ne dia comunicazione a quest'Amministrazione Provinciale, alla

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Montella e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre sessanta giorni dalla messa in esercizio di cui innanzi, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa Provincia e alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino;

g) che la ditta comunichi a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Montella e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime di tutti gli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);

h) effettuare, con **cadenza annuale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" e in esercizio dei due nuovi camini durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Montella, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);

i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:

   I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);

   II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

   III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;

i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

j) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

k) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

l) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

m) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);

3) con riferimento alla normativa in materia di acustica:

nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in **Montella (AV) alla C.da Baruso 58, fg. 26 p.lla 965**, occorrerà predisporre una nuova una relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

4) con riferimento alla normativa in materia di impianti di trattamento rifiuti:

SI ATTESTA

- che la ditta **Plastimontella srl** è iscritta al registro provinciale dei recuperatori con il **n° 35**;
- che l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato **in Montella (AV) alla C.da Baruso 58, fg. 26 p.lla 965**, è quella che sinteticamente viene definita nell'allegata scheda per codici, quantità, messa in riserva ed attività (***Allegato 3 e 4***);
- che è stata presentata dalla ditta, in una relazione tecnica asseverata a firma del responsabile tecnico dott. Giuseppe Mazza, una modifica sostanziale alle operazioni di recupero che in particolare risulta essere la rimodulazione dei quantitativi di alcune tipologie di rifiuti e la modifica del lay – out impiantistico come riportato nelle planimetrie di impianto (***Allegati 3 e 5);***

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

Si prescrive e si ricorda che:

- il permanere dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori è subordinata al versamento, entro il 30 aprile di ogni anno, del tributo annuale dovuto da codesta ditta ai sensi del D.M. 350/98, dell'importo di **€ 258,23** corrispondente alla classe 3 delle attività di recupero di cui al D.M. n. 350 del 21.07.1998. Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale sul conto corrente **n° 14722839** intestato alla Provincia di Avellino ovvero tramite bonifico bancario con cod. IBAN riportato sul sito web dell'Ente Provincia.

Nella causale di versamento andranno indicati la denominazione e la sede legale del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe, infine la partita IVA o il codice fiscale secondo il seguente schema:

Schema/elementi da riportare nel versamento:

Diritto d'iscrizione art. 216 D. Lgs. 152/06
Denominazione ditta
.....
Sede Legale .....
Attività ..... Classe .....
Partita IVA o C.F. .....
Versamento relativo all'anno .....
Numero di iscrizione .....

La ditta è tenuta:

- a trasmettere, entro il 30 maggio di ogni anno alla Provincia di Avellino l'attestazione del versamento effettuato;in caso contrario, ai sensi del DM n. 350/1998, l'iscrizione verrà sospesa.
- A svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla parte IV, Titolo I, Capo V del decreto legislativo 152/2006 e succ. mod. e int., del decreto ministeriale 5 febbraio 1988, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, il tutto in conformità con gli atti progettuali allegati all'istanza richiamata in premessa;
- A garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nella comunicazione di inizio attività come sinteticamente definita nella scheda allegata alla presente. Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di sola messa in riserva garantendo il rispetto dell'art. 6 e dell'allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006;
- Ad accertarsi che i terzi dai quali vengono acquisiti i rifiuti per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente;
- al rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quelle in materia di emissioni in atmosfera (parte V del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), di sicurezza sul lavoro ed in campo urbanistico e ambientale;
- ad esercitare l'attività di recupero di rifiuti nel rispetto degli obblighi in materia di salute e

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.D.R. n. 151/2011 e dalla Circolare del MATTM n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

- a comunicare immediatamente, agli Enti territorialmente competenti al controllo, qualsiasi variazione e/o l'interruzione delle attività dello stabilimento a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dello stabilimento;
- a garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- a rispettare le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione di elementi nocivi e devono essere utilizzate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti all'impianto, nonché per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari ed ambientali (d. lgs. 81/2008 e succ. mod. e int.). Si ricorda che codesta ditta è tenuta ad installare idonei estintori prima dell'inizio delle lavorazioni e provvedere alla loro corretta tenuta e manutenzione;
- a predisporre un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- a rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico, per le emissioni sonore nell'ambiente esterno;
- a rispettare quanto disposto dal Capo III del Titolo III della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di scarichi idrici ricadenti nell'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche;
- alla corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, alla comunicazione annuale (M.U.D.) ed alla tenuta e compilazione dei F.I.R. (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) nei termini e modalità di legge. Tali atti devono essere resi accessibili in qualunque momento alle autorità deputate al controllo;
- a consentire l'accesso nel proprio impianto a funzionari di questa Provincia, e/o di altri Enti deputati, per consentire, in qualsiasi momento, il controllo e le verifiche di competenza sulle modalità di trattamento dei rifiuti e sul rispetto delle vigenti norme.

Si precisa che:

- la sola attività di messa in riserva R13 non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono, pertanto, la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo;
- questa parte di provvedimento è finalizzata esclusivamente all'iscrizione di codesta ditta al n° 35 del registro provinciale dei recuperatori, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province stabilite dal d. lgs. 152/2006, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- l'iscrizione al registro provinciale potrà essere revocata in qualsiasi momento e con le modalità di legge per cattiva gestione dell'impianto e/o per l'inosservanza di quanto prescritto;
- qualora codesta ditta intenda formulare, all'Ente competente, richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in via ordinaria, ex art. 208 e ss. del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., si chiarisce fin d'ora che l'eventuale autorizzazione, allo stato di competenza regionale, comporta l'automatica cancellazione dal registro provinciale dei recuperatori;

la presente, in uno alla scheda riassuntiva ed al layout allegata, dovrà sempre essere custodita

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

	durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
B)	**di definire quanto segue:** L'Autorizzazione Unica Ambientale, **ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (*provvedimento conclusivo del procedimento*) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.** In particolare, visto il provvedimento di rilascio del SUAP di Montella n° 5 del 13/07/2016 (***Allegato 1***), la scadenza quindicennale della presente AUA è confermata al **12/07/2031.** La presente autorizzazione Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A. E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.
C)	**di precisare ulteriormente, che:** ➢ Il presente atto sostituisce integralmente il provvedimento di AUA n° 33939 del 15/05/2014 (***Allegato1***); ➢ la ditta **Plastimontella srl** è obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni del D.D. n. 33 del 15/03/2019 (***Allegato 2***) ➢ la ditta **Plastimontella srl** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➢ in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95; ➢ la ditta **Plastimontella srl** , in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche; ➢ la ditta **Plastimontella srl** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino; ➢ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento. ➢ **Il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto il presente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

	provvedimento sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➢ Il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;** ➢ **Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di collegamento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;** ➢ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui il soggetto autorizzato sia tenuto in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➢ la presente determinazione, in uno al provvedimento conclusivo di competenza del SUAP, dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso l'impianto e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di autorizzazione. ➢ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➢ tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'impianto di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notiziare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie; ➢ in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie; ➢ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➢ per ogni variazione e/o modifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➢ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento. ➢ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
D)	**di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:** ➢ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

	questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➢ Alla Regione Campania – UOD Servizio Ambientale e Rifiuti Avellino; ➢ Al Comune di Montella – Area Tecnica; ➢ All'ARPAC Dipartimento di Avellino; ➢ All' EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino; ➢ Alla ditta Plastimontella srl .
E)	**di attestare:** • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".
F)	**di dare atto che** tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° **2019/8.1/AUA_MS** dell'archivio del Servizio Autorizzazione Unica Ambientale di questo Ente.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROCA MASSIMILIANO il 10/10/2019 17.33.52
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/2021 del 10/10/2019 17.33.35

PLASTIMONTELLA S.r.l. - Contrada Baruso - Zona Industriale - Montella (AV) SCHEMA "QRE-C"

QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI CONVOGLIATE

PARAMETRI E VALORI			E1			E2-E3		
Emissione		Metodo	art.272 c. 1 ☐ 2 ☐	S ☐	M ☒	art.272 c. 1 ☐ 2 ☐	S ☐	M ☒
Camino	Altezza dal suolo	m	8,5			4,3		
	Altezza dal colmo		1			1,3		
	Geometria sezione		circolare			circolare		
	Diametro o lati	m	0,5			0,15		
	Sezione	m^2	0,196			0,018		
Impianto combus.	Combustibile		NA			Gasolio		
	Potenza termica	MW	NA			0,5		
	Rilevatore in continuo		NA			NA		
Emissioni	Provenienza		Presse termofusione Materie Plastiche			Gruppo Elettrogeno Emergenza		
	Frequenza	n/d	1			Occasionale		
	Durata	h/d	24			Occasionale		
	Angolo del flusso	°	90			90		
	Tempera-tura	°C	30			175		
	Velocità	m/s	6,7			19,7		
	Portata	Nm^3/h	4750			1250		
	Tenore vap aq	% (v/v)	50			100		
	Tenore O_2	% (v/v)	21			4		
MTD adottate			Carboni Attivi			Ottimizzazione combustione		
Piano qualità aria			064057 Montella - Zona di osservazione			064057 Montella - Zona di osservazione		
Georeferenziazione E_n			40°50'33.46"N; 15°02'21,32"E			40°50'33.79"N; 15°02'21,24"E		
Tenore O2 inq		% (v/v)	21			3		
Tenore vap aq inq		% (v/v)	50			100		

Inquinanti	Classe	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Classe	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)
Polveri		0,7	0,003			1,4	0,002	
SOV	III	10	0,048					
NO_X						150	0,188	
SO_2						1	0,001	

fonte:http://burc.regione.campania.it

MAZZA GIUSEPPE
ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
Chimico
24.04.2019
13:48:05 UTC

Provincia di Avellino

ALBO PROVINCIALE DEI RECUPERATORI
(ART. 216 D. LGS. 152/2006 e s.m.i.)
iscrizione al n° 35

SETTORE 4 AMBIENTE E VIABILITA'
SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
U.O.C. A.U.A

RIF. PRATICA AUA **8.1**

DITTA	LEGALE RAPPR.TE	P.IVA	RECAPITI	SEDE ATTIVITA'	COMUNE	SCADENZA
PLASTIMONTELLA	MEROLA MARIO	00295120646	PEC: plastimontella@pec.it	C.da Baruso, 58 – Zona PIP	Montella (AV)	

Tipologia impianto All.1 sub.all.1 D.M.05.02.1998 e s.m.i. Attività di recupero	Tipologia di rifiuti All.1 sub.all.1 D.M.05.02.1998	Codici C.E.R.	Operazione di recupero Da R1 a R13	Quantità Massima in tonnellate/anno MESSA IN RISERVA*	Quantità Massima in tonnellate/anno TRATTAMENTO/RIUTILIZZO
Produzione di MPS per l'industria delle materie plastiche	6.1	[020104]; [150102]; [170203]; [200139]; [191204]; [200139]	R3		13.130t/a(*)
Produzione di MPS per l'industria delle materie plastiche	6.1	[020104]; [150102]; [170203]; [200139]; [191204]; [200139]	R13	270t/a	
Produzione di MPS per l'industria delle materie plastiche	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	R13		970t/a(*)
Produzione di MPS per l'industria delle materie plastiche	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	R5	30t/a	
			TOTALE	300t/a	14.100t/a
(*) comprensivo del quantitativo in R13 che non deve superare il 70% del quantitativo annuo trattato presso l'impianto (*) operazioni di messa in riserva per successiva operazione di recupero presso altro recuperatore.			TOTALE	14.400 t/a	
Diritto d'iscrizione annuale registro dei recuperatori da corrispondere alla Provincia di Avellino entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza, l'iscrizione è sospesa ex DM 350 del 21 luglio 2018			TOTALE	€ 258,23	

Allegato ---------- alla determinazione di adozione n° _____ del _____

Il Responsabile UOC
Dott.ssa Daniela Manzi

Il Titolare di PO con delega di funzioni dirigenziali *(ex art 17 del d.lgs 165/2001 e s.m.i.)*
ing. Massimiliano Roca

PROGETTO

COMUNE DI MONTELLA (AV)

FABBRICATO INDUSTRIALE ADIBITO
AD ATTIVITA' ARTIGIANA COME
RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE
DI MATERIE PLASTICHE

PLANIMETRIA AREE STOCCAGGIO
RIFIUTI DA RECUPERARE
RIFIUTI PRODOTTI

IL COMMITTENTE

Plastimontella s.r.l.
Mario Miele

IL PROGETTISTA
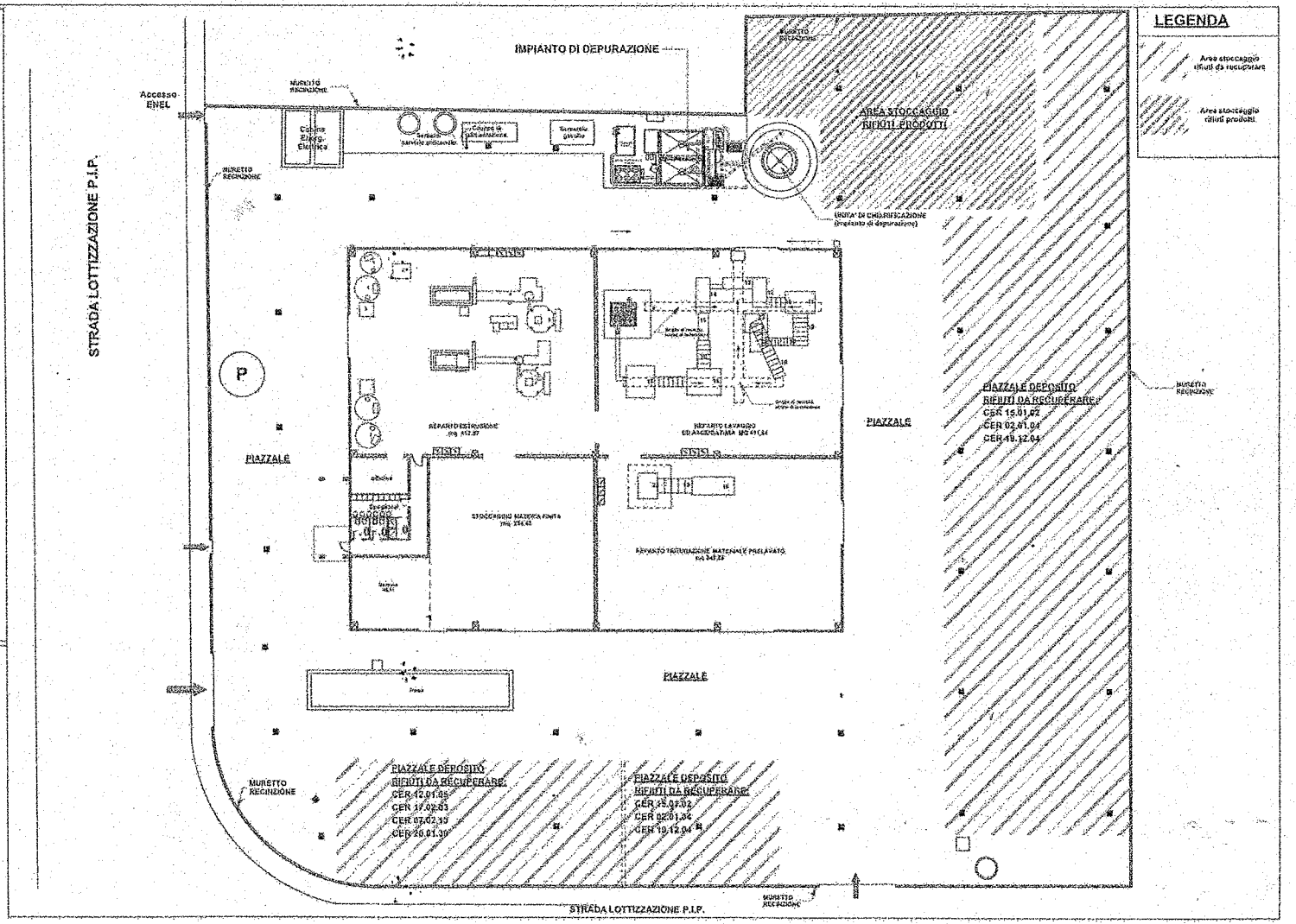
Dott. Ing. Roberto De Cesare